



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2014
(OR. it)**

10366/14

**Fascicolo interistituzionale:
2014/0157 (NLE)**

**EEE 46
AGRI 394
ENV 487**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 303 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 303 final.

All.: COM(2014) 303 final



Bruxelles, 28.5.2014
COM(2014) 303 final

2014/0157 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE
in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'UE nell'accordo SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui l'ambiente.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE per estendere la cooperazione fra le Parti contraenti nel settore dell'ambiente.

Occorre a tal fine integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi¹.

È opportuno pertanto modificare l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

Si osservi che la posizione dell'UE dev'essere adottata dal Consiglio poiché comporta una deroga al diritto dell'UE. La Norvegia dispone di un piano d'azione nazionale in materia di riduzione dei rischi legati all'uso dei pesticidi per il periodo 2010-2014. Tale piano d'azione è il quarto piano nazionale volto a ridurre l'impiego dei prodotti fitosanitari e i rischi ad esso collegati. Esso è conforme, in larga misura, ai requisiti della direttiva. Molti dei progetti saranno operativi sino alla fine del 2014. Inoltre, tenuto conto dell'esistenza di un ciclo di finanziamento fisso, è già stato deciso quali saranno i progetti prioritari nel 2014. Occorre quindi un lasso di tempo dopo il 31 dicembre 2014 per analizzare i risultati dei progetti in corso ed elaborare un nuovo piano d'azione nazionale.

La parte EFTA propone pertanto di inserire nel progetto di decisione del Comitato misto il seguente adattamento riguardante l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva, che concede alla Norvegia il tempo necessario per elaborare un nuovo piano d'azione nazionale:

"Per quanto riguarda la Norvegia, l'espressione "26 novembre 2012" è sostituita da "1° gennaio 2016".

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al

¹ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'Unione. La Commissione conta di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo², in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sullo Spazio economico europeo³ ("l'accordo SEE") è entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
- (2) A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.
- (4) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe quindi basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito alla proposta di modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

² GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

³ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

⁴ Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*